

- Raccomandata a mano
- trasmessa anche via e-mail:
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Roma, 12 settembre 2011
Prot. n. 32942/AS

BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53
00184 Roma

Consultazione sulla disciplina del sistema stragiudiziale denominato "ABF"

Si fa riferimento alla consultazione pubblica avviata lo scorso mese di luglio avente ad oggetto "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009), in merito alla quale è stato chiesto di far pervenire a codesta Autorità di vigilanza eventuali osservazioni, commenti e proposte entro il 12 settembre 2011.

Al riguardo, lo *Steering Committee* del Conciliatore BancarioFinanziario – organo tecnico dell'Associazione composto dagli enti sottoscrittori della presente – unitamente a Federcasse, ha predisposto l'allegato documento contenente osservazioni e proposte relative alla bozza delle disposizioni poste in consultazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

AFIN



CONCILIATORE
BANCARIOFINANZIARIO




ASSIFACT



FEDERCASSE



ASSILEA




POSTE ITALIANE



ASSOFIN



UFI



Allegato

Osservazioni al documento della Banca d'Italia su

“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”

SEZIONE I Disposizioni di carattere generale – osservazioni di seguito elencate

3. Definizioni

La norma in esame^I - così come riformulata in sede di revisione della disciplina ABF - introduce una nuova definizione di cliente che include non solo i soggetti titolari di rapporti contrattuali con l'intermediario, ma anche quelli che siano semplicemente entrati “in relazione” con esso al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.

La nuova nozione di “cliente” – che prende le mosse da numerose pronunce collegiali in cui è stata teorizzata la competenza dell'ABF a conoscere di vicende, e di correlate richieste di risarcimento, formulate da soggetti che assumono di essere entrati in contatto con un intermediario senza esserne tuttavia clienti – desta talune perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che amplia la stessa definizione di “cliente” data dall'art. 1 lett. a) della delibera CICR n. 275/2008^{II}, che costituisce la norma di rango superiore da cui deriva la potestà regolamentare riconosciuta alla Banca d'Italia per disciplinare il funzionamento dell'ABF.

Né sembra che per sostenere la legittimità di tale estensione possa utilmente farsi riferimento a quell'interpretazione giurisprudenziale evolutiva che tende ad equiparare ai rapporti contrattuali quelli basati su un “contatto sociale qualificato” tra due soggetti. Infatti un conto è l'intervento interpretativo dell'organo giurisdizionale, altra cosa è l'intervento normativo di un organo di regolamentazione secondaria che non può eccedere i limiti posti dall'organo di livello superiore.

Nella consapevolezza che l'intento della proposta di modifica in esame è quello di estendere la tutela dell'ABF anche a quei soggetti che siano entrati in relazione con un intermediario durante la fase delle trattative pre-contrattuali, che non sono state poi

^I “3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— “cliente”, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione (2) con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento (3). Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale

^{II} “Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:

a) “cliente”, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale l'attività di intermediazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale;

seguite dalla stipulazione di un contratto, è ipotizzabile una soluzione che porti alla seguente riformulazione della norma in questione:

“3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *“cliente”, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale ~~o è entrato in relazione (2)~~ con un intermediario o è entrato in relazione con quest’ultimo nella fase delle trattative pre-contrattuali non seguite dalla effettiva stipulazione del contratto per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento....”.*

4. Ambito di applicazione oggettivo

Quarto comma^{III}

Non si rilevano proposte di modifica dell’attuale previsione di improcedibilità di ricorsi relativi a operazioni o comportamenti *“anteriori al 1° gennaio 2007”*.

Deve al contrario ritenersi opportuno, in ossequio a generali obiettivi di certezza delle situazioni giuridiche e di celerità del procedimento ABF, delimitare in termini relativi e non assoluti la possibile risalenza temporale delle fattispecie sottoponibili al giudizio arbitrale; appare d’altronde legittimo ritenere che la previsione in esame, in quanto introdotta nella prima versione del documento emanata nel corso del 2009, potesse implicitamente richiamare il termine biennale.

Si propone quindi la riformulazione nei seguenti termini della specifica previsione:

“Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti risalenti ad oltre due anni prima della presentazione del ricorso”

Sesto comma^{IV}

Il comma in esame è stato oggetto di tre sostanziali proposte di modifica.

Con la prima è stato espressamente specificato che l’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata e di ingiunzione.

La motivazione addotta dalla Banca d’Italia a giustificazione di tale modifica, riportata nella Relazione illustrativa al documento sottoposto a consultazione, è quella di evitare interferenze del procedimento ABF con altri giudizi pendenti.

^{III} Comma 4 *“Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.”*

^{IV} Comma 6 *“L’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito (4). Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1....”*

La stessa esigenza dovrebbe, allora, indurre ad escludere la competenza dell'ABF anche in pendenza di un procedimento cautelare.

La prima parte del sesto comma andrebbe, pertanto, così riformulata:

“L'ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata, ~~o~~ di ingiunzione o cautelare.”

Con la seconda modifica del sesto comma è stato previsto che non possono essere proposti ricorsi all'ABF inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione, solo però se tale tentativo è stato promosso dal ricorrente o questi vi abbia aderito.

A fronte, quindi, del “principio di prevenzione” stabilito dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dall'art. 2, comma 8, della Delibera Cicer del 29 luglio 2008, la proposta di modifica in esame prevede l'improponibilità del ricorso all'ABF solo in caso di diversa e preventiva procedura conciliativa attivata dal cliente.

In sostanza, qualora l'intermediario abbia attivato una procedura conciliativa, il cliente, in funzione del proprio “diritto irrinunciabile” di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, potrebbe in ogni caso promuovere un procedimento dinanzi a tale organismo.

La proposta di modifica in esame solleva alcune problematiche.

In termini di diritto, infatti, detta proposta parrebbe porsi in contrasto con le disposizioni normative vigenti. In particolare, sembrerebbe contrastare sia con l'art. 4, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sia con l'art. 2, comma 6, della Delibera Cicer del 29 luglio 2008.

Con la modifica proposta, infatti, in luogo del “principio di prevenzione” previsto dalla richiamate norme, verrebbe introdotto un “principio di prevalenza”: il cliente, chiamato dall'intermediario ad un tentativo di conciliazione, presentando il ricorso all'ABF, farebbe prevalere quest'ultimo procedimento rispetto a quello anteriore.

Sul punto appare opportuno richiamare quanto rilevato nella Relazione illustrativa al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 secondo cui “qualora rispetto alla stessa controversia vi siano più domande di mediazione, si è optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piena applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata depositata la prima domanda”.

Si ritiene, poi, che il "principio di prevenzione" stabilito dal d. lgs. 28/2010 e dall'art 3, comma 8 della Delibera Cicer 29 luglio 2008 non sia affatto incompatibile con il "diritto irrinunciabile" del cliente di ricorrere all'ABF. Tale compatibilità, del resto, è dimostrata dal fatto che entrambi i principi sono stati disciplinati dal Cicer nell'art. 2 della citata Delibera 29 luglio 2008 senza che alcuna indicazione in termini di prevalenza sia stata introdotta.

Fermo il "diritto irrinunciabile" del cliente di ricorrere all'ABF, qualora sia stata proposta una mediazione dall'intermediario, lo stesso cliente, in funzione del richiamato “principio di prevenzione”, è tenuto a rispettare tale scelta, allo stesso modo in cui l'intermediario, in caso di preventivo ricorso del cliente all'ABF (ovvero ad un diverso organismo), è tenuto a rispettare la scelta del cliente.

Ancora una volta è opportuno richiamare la relazione illustrativa al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 secondo cui il ricorso all'ABF, ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non ha carattere prevalente ma "alternativo" alla conciliazione dinanzi a diversi organismi.

In breve, poiché la proposta di modifica appare in netto contrasto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, si suggerisce la riformulazione del testo nel seguente modo:

“...Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ~~promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito~~”

In subordine, si ritiene opportuno che il “principio di prevenzione” trovi applicazione quanto meno nell’ipotesi in cui l’organismo di mediazione a cui le parti possono rivolgersi in caso di controversia sia stato preventivamente concordato tra le medesime in sede contrattuale.

In tale ipotesi la formulazione potrebbe essere la seguente:

*“...Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), **ove tale tentativo sia stato proposto avanti un organismo previamente concordato in sede contrattuale** ~~promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito~~”*

La terza ed ultima modifica del sesto comma ha portato alla eliminazione della previsione del termine massimo di 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione per la proposizione del ricorso all'ABF.

Atteso che la previsione di detto termine era funzionale a garantire la sussistenza di un interesse “attuale” del cliente a proporre il ricorso all'ABF, la sua eliminazione rischia di prestarsi a possibili strumentalizzazioni, con conseguente duplicazione di procedure, certamente non in linea con i principi ispiratori degli ADR, e aggravamento degli oneri a carico degli intermediari in termini di gestione dei procedimenti.

Si suggerisce pertanto di mantenere l’originaria formulazione contenente il riferimento a tale termine:

*“Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto **entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione**, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 2”*

SEZIONE II Adesione all'Arbitro Bancario Finanziario – nessuna osservazione

SEZIONE III Organo decidente – osservazioni di seguito elencate

5. Collegio di coordinamento

La norma in esame, che istituisce e regola il “collegio di coordinamento”, rappresenta una tra le novità di maggior rilievo presenti nel testo novellato proposto delle “Disposizioni” in esame^V.

Il tenore letterale della disposizione, tuttavia, non chiarisce quali siano effettivamente i compiti assegnati al costituendo “collegio di coordinamento” ed in particolare non precisa se lo stesso abbia un potere decisionale sul ricorso ovvero un potere di indirizzo sulle questioni di particolare importanza e un compito di interpretazione delle questioni di diritto che abbiano dato luogo o possano dare luogo a orientamenti non uniformi dei singoli collegi.

Fa propendere per la tesi del potere decisionale, l’uso nel testo della norma del termine “ricorso” per identificare l’oggetto della rimessione al collegio di coordinamento, nonché il richiamo, per il funzionamento dell’organo, delle regole “*sull’adozione e sugli effetti delle decisioni stabilite ... per i singoli Collegi*”.

Ove la finalità della disposizione fosse effettivamente quella di attribuire al predetto collegio di coordinamento un potere decisionale sul caso concreto, sarebbe necessario prevedere l’interruzione del procedimento innanzi al collegio competente per territorio e precisare se i termini per l’adozione della decisione decorrono nuovamente dalla rimessione del ricorso al collegio di coordinamento.

Nell’ipotesi in cui, invece, la finalità della disposizione fosse quella di riconoscere al collegio di coordinamento una funzione nomofilattica e quindi un ruolo di “indirizzo”, è opportuno, per maggior chiarezza, sostituire il termine “ricorso” con “questione” per individuare l’oggetto della rimessione all’esame del collegio di coordinamento, nonché effettuare alcune precisazioni.

Sarebbe infatti necessario:

- stabilire la sospensione dei termini per la pronuncia della decisione da parte del collegio competente per territorio fino alla pronuncia dell’indirizzo da parte del collegio di coordinamento;
- prevedere una comunicazione alle parti, ad opera della segreteria tecnica, della sospensione dei termini e della decisione del collegio di coordinamento;
- precisare se il “parere” del collegio di coordinamento è vincolante per il collegio competente e/o anche per gli altri collegi che si dovessero successivamente pronunciare sulla medesima questione.

In ogni caso, qualunque sia l’intenzione della disposizione, è opportuno prevedere che l’impulso al coinvolgimento del collegio di coordinamento possa essere dato anche

^V “5. Collegio di coordinamento

Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi, rimette il ricorso all’esame del Collegio di coordinamento. La rimessione può essere inoltre disposta dal presidente del Collegio competente, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso.

Il Collegio di coordinamento è costituito dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l’organo decidente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli Collegi. I membri designati dalle associazioni e i relativi supplenti sono annualmente estratti a sorte dalla Banca d’Italia nell’ambito dei componenti dei singoli Collegi. L’elenco dei componenti il Collegio di coordinamento e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell’ABF.

Le funzioni di presidente del Collegio di coordinamento sono svolte dal più anziano tra i presidenti dei singoli Collegi. L’anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all’età anagrafica.

Al procedimento dinanzi al Collegio di coordinamento si applicano le regole di funzionamento e quelle sull’adozione e sugli effetti delle decisioni stabilite dal presente provvedimento per i singoli Collegi; l’attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento è affidata alla segreteria del collegio competente sul ricorso o, nel caso di contestuale presentazione di una pluralità di ricorsi, alla segreteria individuata dalla Struttura centrale di coordinamento. Le riunioni del Collegio di coordinamento possono svolgersi anche in modalità video-conferenza.”

dalle parti. Queste infatti potrebbero avere interesse ad ottenere una pronuncia del collegio di coordinamento tanto in presenza di precedenti giurisprudenziali difformi, quanto in caso di contrasto tra la decisione resa dal collegio competente con un precedente indirizzo formulato dal collegio di coordinamento.

Alla luce delle soprarichiamate osservazioni il tenore letterale della norma in esame potrebbe essere così modificato e integrato a seconda del potere riconosciuto al collegio di coordinamento.

Ipotesi A)

Nel caso di attribuzione al collegio di coordinamento di un potere decisionale, la norma in esame potrebbe avere il seguente tenore letterale:

“5. Collegio di coordinamento

Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi, rimette il ricorso all'esame del Collegio di coordinamento. La rimessione può essere inoltre disposta dal presidente del Collegio competente, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso.

L'istanza di rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento può essere presentata anche dalle parti. Su tale istanza decide il Presidente del collegio competente per territorio in base ai criteri di cui al comma precedente.

La rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento interrompe il procedimento innanzi al Collegio competente.

Il Collegio di coordinamento è costituito dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l'organo decidente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli Collegi. I membri designati dalle associazioni e i relativi supplenti sono annualmente estratti a sorte dalla Banca d'Italia nell'ambito dei componenti dei singoli Collegi. L'elenco dei componenti il Collegio di coordinamento e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell'ABF.

Le funzioni di presidente del Collegio di coordinamento sono svolte dal più anziano tra i presidenti dei singoli Collegi. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

Al procedimento dinanzi al Collegio di coordinamento si applicano le regole di funzionamento e quelle sull'adozione e sugli effetti delle decisioni stabilite dal presente provvedimento per i singoli Collegi; l'attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento è affidata alla segreteria del collegio competente sul ricorso o, nel caso di contestuale presentazione di una pluralità di ricorsi, alla segreteria individuata dalla Struttura centrale di coordinamento.

Le riunioni del Collegio di coordinamento possono svolgersi anche in modalità video-conferenza.

La segreteria tecnica informa le parti dell'interruzione del procedimento innanzi al collegio territorialmente competente e della rimessione del ricorso al collegio di coordinamento e comunica i nuovi termini per l'assunzione della decisione.”

Ipotesi B)

Nel caso, invece, in cui il collegio di coordinamento avesse un compito di indirizzo, la norma in esame andrebbe così riformulata.

“5. Collegio di coordinamento

*Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi, rimette **la questione stessa** all'esame del Collegio di coordinamento. La rimessione può essere inoltre disposta dal presidente del Collegio competente, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso.*

L'istanza di rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento può essere presentata anche dalle parti. Su tale istanza decide il Presidente del collegio competente per territorio in base ai criteri di cui al comma precedente.

La rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento sospende il procedimento innanzi al Collegio competente.

Il Collegio di coordinamento è costituito dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l'organo decidente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli Collegi. I membri designati dalle associazioni e i relativi supplenti sono annualmente estratti a sorte dalla Banca d'Italia nell'ambito dei componenti dei singoli Collegi. L'elenco dei componenti il Collegio di coordinamento e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell'ABF.

Le funzioni di presidente del Collegio di coordinamento sono svolte dal più anziano tra i presidenti dei singoli Collegi. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

Al procedimento dinanzi al Collegio di coordinamento si applicano le regole di funzionamento ~~e quelle sull'adozione e sugli effetti delle decisioni~~ stabilite dal presente provvedimento per i singoli Collegi; l'attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento è affidata alla segreteria del collegio competente sul ricorso o, nel caso di contestuale presentazione di una pluralità di ricorsi, alla segreteria individuata dalla Struttura centrale di coordinamento.

Le riunioni del Collegio di coordinamento possono svolgersi anche in modalità video-conferenza.

La segreteria tecnica informa le parti della sospensione del procedimento innanzi al collegio territorialmente competente e della rimessione della questione al collegio di coordinamento.”

SEZIONE IV Segreteria Tecnica – osservazioni di seguito elencate

1. Organizzazione e funzioni

La disposizione in esame individua ed elenca le funzioni assegnate alla segreteria tecnica nell'ambito dell'attività ausiliaria svolta per l'organo decidente^{VI}.

Detto elenco necessiterebbe di alcune integrazioni, anche alla luce della istituzione del collegio di coordinamento.

In particolare sarebbe necessario esplicitare che rientra tra i compiti della segreteria tecnica quello di trasmettere tempestivamente all'intermediario il ricorso con i relativi allegati, nonché quello di sottoporre tempestivamente al presidente del collegio i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili ovvero quelli per i quali sia stata sollevata dall'intermediario l'eccezione di inammissibilità o irricevibilità, curando la comunicazione agli interessati del provvedimento assunto dal presidente ai sensi della sezione VI paragrafo 2.

Infine, tenuto conto della istituzione del collegio di coordinamento, sarebbe, altresì, necessario inserire nell'elenco anche la comunicazione alle parti della rimessione della questione al collegio di coordinamento e della relativa decisione.

In tal senso quindi la norma potrebbe essere così integrata:

“1. Organizzazione e funzioni

L'attività ausiliaria di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia ed è rimessa ad apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.

La segreteria tecnica:

- ***trasmette tempestivamente all'intermediario copia del ricorso ricevuto dal cliente e dei relativi allegati;***

VI 1. Organizzazione e funzioni

L'attività ausiliaria di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia ed è rimessa ad apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.

La segreteria tecnica:

riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo alla loro classificazione e all'apertura dei relativi fascicoli;

riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo);

- accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti e, ove ne ravvisi l'esigenza, chiede alle parti le necessarie integrazioni, fissando un termine per la loro produzione;
- nei casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al presidente per l'assunzione delle determinazioni previste ai sensi della sezione VI, paragrafo 2;
- cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del reclamo, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente il collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;
- predisporre una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;
- sottopone al presidente per l'approvazione il calendario delle riunioni del collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del collegio e li informa sull'agenda dei ricorsi da trattare;
- assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;
- cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni, ovvero disposte dal presidente o dal collegio;
- alimenta l'archivio elettronico delle decisioni previsto dal paragrafo 2;
- provvede agli adempimenti necessari alla pubblicazione della notizia dell'inadempimento delle decisioni da parte degli intermediari secondo quanto previsto dalla sezione VI, paragrafo 4.

- nei casi di manifesta inammissibilità o irricevibilità del ricorso **eccepita dall'intermediario ovvero rilevata d'ufficio** sottopone prontamente lo stesso al Presidente per l'assunzione delle determinazioni previste ai sensi della sezione VI paragrafo 2 e cura la **tempestiva comunicazione dell'esito agli interessati**;
 - cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni, ovvero disposte dal presidente, dal collegio o dal collegio di coordinamento;
-”

2. Struttura centrale di coordinamento. Relazione sull'attività

La norma in esame prevede l'istituzione presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia di una struttura centrale di coordinamento, tra i cui compiti rientra quello di gestire l'archivio elettronico delle decisioni dei collegi, che ha la precipua funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall'ABF^{VII}.

Alla luce della istituzione del collegio di coordinamento - cui è demandata la soluzione delle “questioni di particolare importanza” e delle questioni che hanno dato luogo o possono dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli collegi – sarebbe utile prevedere espressamente la pubblicazione in detto archivio anche delle decisioni di quest'ultimo.

La seconda parte della norma in vigore, pur non essendo stata oggetto di proposta di modifica da parte della Banca d'Italia, necessiterebbe di alcuni interventi correttivi.

La norma prevede, infatti, la predisposizione e pubblicazione di una Relazione annuale sull'attività svolta dall'organo decidente, comprendente informazioni di carattere statistico sulle procedure che hanno interessato ciascun intermediario, evidenziando, fra l'altro, il numero “dei ricorsi nei quali è risultato soccombente rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti”.

Nella “Relazione 2010” sono state considerate “decisioni favorevoli al cliente” anche quelle che hanno preso atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente ad accordi conciliativi perfezionatisi tra le parti nelle more del ricorso.

^{VII} “2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull'attività

Una struttura, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia(1), cura il buon funzionamento del sistema e, in particolare provvede:

- alle attività connesse con la nomina, la revoca e la decadenza dei componenti dell'organo decidente;
- alla gestione e alla pubblicazione sul sito internet dell'ABF di un archivio elettronico delle decisioni dei collegi che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall'organo decidente;
- all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'ABF;
- alla predisposizione e alla pubblicazione di una Relazione annuale concernente l'attività svolta dall'organo decidente. La Relazione riporta anche informazioni di carattere statistico sulle procedure che hanno interessato nel corso dell'anno ciascun intermediario, ivi compreso il numero delle eventuali inadempienze e quello dei ricorsi nei quali è risultato soccombente rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti;
- ai collegamenti tra le segreterie tecniche dei diversi collegi;
- all'individuazione della segreteria tecnica competente nel caso di pluralità di ricorsi rimessi contestualmente al Collegio di coordinamento;
- all'assistenza tecnico-operativa alle segreterie tecniche e ai collegi;
- all'evoluzione della procedura informatica di supporto, in collaborazione con le funzioni tecniche della Banca d'Italia;
- agli adempimenti connessi alla partecipazione dell'ABF alla rete Fin.Net di cui alla sezione VII, paragrafo 1.”

Tale classificazione, tuttavia, mortifica l'attività svolta dagli intermediari nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento delle relazioni banca-cliente che sono alla base dell'istituzione dell'ABF, non consentendo di distinguere tra decisioni di merito che condannano l'intermediario e decisioni di mero accertamento della risoluzione transattiva della questione.

Si propone quindi di dare maggiore rilievo ai casi definiti per intervenuto accordo tra le parti riformulando la norma nei seguenti termini:

“Una struttura, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, cura il buon funzionamento del sistema e, in particolare provvede:

-

- alla gestione e alla pubblicazione sul sito internet dell'ABF di un archivio elettronico delle decisioni dei collegi e del collegio di coordinamento che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall'organo decidente;

-

- alla predisposizione e alla pubblicazione di una Relazione annuale concernente l'attività svolta dall'organo decidente. La Relazione riporta anche informazioni di carattere statistico sulle procedure che hanno interessato nel corso dell'anno ciascun intermediario, ivi compreso il numero delle eventuali inadempienze e quello, il numero dei ricorsi nei quali è risultato soccombente e quello dei procedimenti dichiarati cessati per intervenuti accordi tra le parti, rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti”.

SEZIONE V Costi – osservazioni di seguito elencate

La norma non è stata oggetto di alcuna proposta di modifica.

Poiché la casistica dimostra che in alcuni casi l'ABF ha dovuto rilevare la manifesta infondatezza delle pretese del ricorrente, si potrebbe ipotizzare di mutuare nel procedimento innanzi all'ABF il principio ispiratore della disciplina di cui all'art. 96 c.p.c., senza con questo snaturare il procedimento ABF, che rimarrebbe comunque sempre improntato a generali principi di tutela del cliente nei confronti dell'intermediario.

Si potrebbe pertanto ipotizzare l'introduzione nella norma in esame di una previsione del seguente tenore:

“Il Collegio, qualora respinga in tutto il ricorso rilevandone la manifesta infondatezza, può porre a carico del ricorrente un importo pari a 200 euro per contributo alle spese di procedura”.

SEZIONE VI Procedimento e decisione – osservazioni di seguito elencate

1. Avvio del procedimento

Primo comma

La norma in esame^{VIII} è stato oggetto di due sostanziali proposte di modifica.

La prima.

Le “Disposizioni” attualmente in vigore prevedono che “il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario”.

La proposta di modifica in esame stabilisce, invece, che, trascorsi 12 mesi, il reclamo può essere ripresentato. La *ratio* della nuova norma è quella di consentire, a chi ha lasciato decorrere il termine di 12 mesi, di riproporre il reclamo al fine poi di essere rimesso in termini per presentare il ricorso all’ABF e quindi poter assolvere alla “condizione di procedibilità”.

Tale nuova disposizione pone tuttavia alcuni problemi.

In primo luogo la nuova norma contrasta con l’art. 5 della Delibera CICR che ha stabilito il termine di decadenza di 12 mesi dalla presentazione del reclamo per evidenti finalità di certezza delle situazioni potenzialmente deducibili davanti all’ABF.

In secondo luogo, comunque, vanificando di fatto la previsione del termine di decadenza di 12 mesi, genera incertezza a causa della potenziale illimitata possibilità di riproposizione di vecchie questioni, con conseguente maggiore aggravio di costi - in termini di gestione della pratica - a carico dell’intermediario.

Ma vi è di più.

Nel procedimento ABF è già stata prevista l’ipotesi di proporre ricorso senza aver presentato un precedente reclamo all’intermediario.

Infatti, per le controversie pendenti davanti all’autorità giudiziaria per le quali il giudice, avendo rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità, abbia sospeso il giudizio e fissato un termine, è espressamente prevista la possibilità di assolvere la condizione di procedibilità proponendo direttamente ricorso all’ABF senza necessità di un preventivo reclamo all’intermediario.

Tale soluzione, quindi, rende superflua la previsione della facoltà di riproposizione del reclamo. Il ricorrente, infatti, che abbia lasciato decorrere infruttuosamente i 12 mesi, si può rivolgere al giudice, il quale, rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità, sospenderà il giudizio e fisserà un termine entro il quale potrà proporre direttamente il ricorso.

Alla luce di ciò la norma potrebbe essere così riformulata.

“Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ~~ferma~~

^{VIII} Comma 1 “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo.”

~~restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine, salva l'ipotesi prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010.~~"

Con la seconda modifica è stata invece prevista la possibilità per il cliente di avanzare, per la prima volta in fase di ricorso, una domanda di risarcimento danni non formulata in fase di reclamo.

Tale proposta di modifica presenta forti criticità sia per gli intermediari, sia per gli organi decidenti.

Infatti, la circostanza che eventuali richieste risarcitorie, non formulate in sede di reclamo, siano per la prima volta indicate nel ricorso all'ABF, pregiudica ed inficia una corretta gestione della relazione con il cliente. In altre parole, in assenza di una quantificazione del danno da parte del cliente ed in presenza di contestazioni generiche, l'intermediario non sarebbe posto nella condizione di censire adeguatamente il rischio legale insito nella contestazione avanzata con il reclamo, né di proporre un eventuale accordo per la composizione transattiva della stessa.

Consentire al cliente di formulare le proprie richieste risarcitorie per la prima volta in sede di ricorso all'ABF equivale, quindi, a vanificare la fase del reclamo.

Anche in termini di coerenza tra reclamo e ricorso, poi, risulterebbe difficile per gli organi decidenti stabilire, caso per caso, specie per i reclami "generici", se effettivamente la richiesta economica sia conseguenza diretta ed immediata della contestazione già sollevata nel reclamo.

Inoltre, sempre per assicurare la predetta coerenza tra reclamo e ricorso, sarebbe opportuno esplicitare meglio il concetto secondo il quale eventuali contestazioni diverse da quelle contenute nel reclamo, sollevate dal ricorrente per la prima volta in sede di ricorso all'ABF, non sono ammissibili, dovendo formare oggetto di un nuovo e distinto reclamo.

Sulla base delle ragioni sopra esposte, si suggerisce di riformulare il testo della norma in esame sostituendo il termine "questione", eccessivamente ampio, con quello di "contestazione", più puntuale, nonché eliminando il nuovo periodo.

Il testo potrebbe pertanto essere il seguente:

~~" Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa **questione contestazione** esposta nel reclamo. il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo."~~

Secondo comma

La norma prevede le formalità per la presentazione del ricorso.^{IX}

^{IX} Comma 2 "Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico (3) e può essere, alternativamente:

a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;

b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra."

In presenza di orientamenti contrastanti tra i vari collegi in merito alla sussistenza del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso all'ABF, trattandosi di procedimento stragiudiziale in cui non vi è alcun obbligo di difesa tecnica, sarebbe opportuno escludere esplicitamente tale diritto.

Inoltre, per consentire un immediato riscontro della presenza, nell'atto introduttivo del procedimento, di tutti gli elementi formali e sostanziali, sarebbe opportuno chiarire che il ricorso va esclusivamente redatto sull'apposito modulo e che, in difetto, non è ammissibile.

Di conseguenza la norma potrebbe essere così riformulata:

“Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi e a sue spese, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso. Esso è redatto – a pena di irricevibilità - utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente:

a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;

b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.”

Quarto comma

Il comma attualmente in vigore prevede che la segreteria tecnica trasmetta al ricorrente, che ne faccia richiesta nel ricorso, copia delle controdeduzioni depositate dall'intermediario. Nella prassi si verifica frequentemente che il ricorrente depositi, in risposta alle controdeduzioni, un'ulteriore memoria, cui l'intermediario a sua volta risponde.

Tale ulteriore scambio di memorie non è regolamentato, né è chiarito se venga preso in considerazione dall'ABF ai fini della decisione.

La nuova formulazione della norma - che prevede la trasmissione delle controdeduzioni al ricorrente a prescindere da una sua richiesta - non contribuisce a fare chiarezza e, oltre ad aggravare gli adempimenti a carico della segreteria tecnica, può generare nel ricorrente il convincimento della necessità di una sua risposta.^x

Sul presupposto poi che la contestazione sottoposta all'esame dell'ABF è esclusivamente quella individuata nel reclamo e nel ricorso, sarebbe opportuno precisare che il deposito delle controdeduzioni da parte dell'intermediario costituisce l'ultimo atto del procedimento e che la loro trasmissione al ricorrente è effettuata dalla segreteria tecnica a scopo meramente informativo.

La norma dovrebbe pertanto avere il seguente tenore letterale:

“La segreteria tecnica trasmette al ricorrente copia delle controdeduzioni, al solo scopo di renderlo edotto della posizione assunta dall'intermediario. E' comunque preclusa alle parti la possibilità di produrre successivamente ulteriori memorie, atti o documenti, salvo quelli richiesti dalla segreteria tecnica.”

^x Comma 4 “La segreteria tecnica trasmette al ricorrente copia delle controdeduzioni.”

2. Svolgimento della procedura

Tra le nuove funzioni assegnate al presidente del collegio è prevista quella di dichiarare l'inammissibilità di ricorsi manifestamente irricevibili o inammissibili.

Per garantire uniformità di catalogazione e agevolare l'utente nel reperimento del provvedimento in parola, dovrebbe essere esplicitata la natura (ad esempio ordinanza) e assicurata la numerazione progressiva analogamente a quanto avviene per le decisioni di merito.

In tal senso quindi la norma si potrebbe così integrare:

*“Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso, lo dichiara inammissibile **con ordinanza**. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l'incompletezza della documentazione presentata, fissa, **sempre con ordinanza**, un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, **il presidente dichiara inammissibile il ricorso con ordinanza**”.*

3. Decisione sul ricorso ^{XI}

Terzo comma

La previsione, contenuta nel secondo comma, della facoltà di comunicare alle parti in via anticipata il solo dispositivo della decisione potrebbe pregiudicare la verifica di eventuali errori nella motivazione della decisione stessa.

In caso di sentenza di condanna, ciò esporrebbe l'intermediario al rischio di irrecuperabilità di eventuali esborsi effettuati in esecuzione di una decisione viziata.

Per ovviare a tale inconveniente si propone di esplicitare che il termine fissato per l'esecuzione della decisione decorre dalla data di comunicazione del testo della decisione completo di motivazione, a prescindere dall'eventuale comunicazione anticipata del suo dispositivo.

La norma andrebbe pertanto così modificata:

“Nel caso in cui accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del

^{XI} “3. Decisione sul ricorso

La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Se il presidente così dispone, alle parti può essere comunicato prontamente il dispositivo e, successivamente, la motivazione della decisione, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla pronuncia.

Nel caso in cui accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.”

termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione ~~completa della motivazione~~. In entrambi i casi che precedono, il termine per l'adempimento decorre dalla comunicazione della decisione completa della motivazione."

Quarto comma

Il paragrafo in esame, nel disciplinare l'assunzione della decisione da parte del collegio competente, la sua comunicazione alle parti ed il suo adempimento, lascia impregiudicata la facoltà delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti

Pur nella consapevolezza che il procedimento ABF deve garantire alle parti una risoluzione celere della controversia, sembrerebbe comunque opportuno introdurre nel sistema la possibilità di ottenere un riesame della decisione al ricorrere di determinati presupposti.

Non sussistendo alcun impedimento oggettivo che induca ad escludere l'applicazione, in via analogica, della "revocazione della sentenza" prevista dall'art. 395 c.p.c., ovviamente nei limiti indicati da tale norma, si potrebbe ipotizzare di inserire, al paragrafo 3, un ultimo comma di questo tenore:

"Resta, altresì, fermo il diritto delle parti di impugnare la decisione per revocazione nei soli casi previsti dall'art. 395 c.p.c."

4. Pubblicità dell'inadempimento

Quarto comma^{XII}

Pur non essendo stata oggetto di alcuna proposta di modifica, si auspica una integrazione della norma in esame che preveda la sospensione della pubblicazione su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale della notizia dell'inadempimento della sentenza di condanna da parte dell'intermediario, ove quest'ultimo abbia comunicato di aver sottoposto la controversia all'Autorità giudiziaria; resterebbe invece ferma la pubblicazione della notizia sul sito dell'ABF, con menzione di tale circostanza. Diversamente, la sanzione risulterebbe applicata a prescindere dall'esito del giudizio pendente e configurerebbe per l'intermediario un danno irreparabile nel caso in cui il giudizio ordinario si concludesse in modo per lui favorevole.

La norma andrebbe pertanto così modificata:

^{XII} **4. Pubblicità dell'inadempimento**

Entro il termine fissato per l'adempimento ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario comunica alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del collegio. Gli intermediari che aderiscono alle associazioni degli intermediari possono effettuare la comunicazione per il loro tramite.

Qualora risulti l'inadempimento dell'intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il collegio; ove quest'ultimo accerti l'inadempimento, ne viene data notizia secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo.

Viene resa pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1. La notizia dell'inadempimento dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell'ABF e, a cura e spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all'Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione."

“La notizia dell’inadempienza dell’intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione sul sito internet dell’ABF; la pubblicazione sui due quotidiani è invece sospesa fino all’esito del giudizio.”

5. Correzione della decisione ed altre richieste delle parti

Terzo comma

Per mera chiarezza espositiva si suggerisce di modificare il terzo comma della norma in esame^{XIII} nel seguente modo:

“La richiesta è esaminata in via preliminare dal presidente o da un componente del collegio da lui delegato il quale, se rileva la manifesta insussistenza dei presupposti per la correzione, dichiara la richiesta inammissibile e ne dà notizia alle parti.”

Quarto comma

La prima parte del comma in esame introduce un sub-procedimento, con conseguente instaurazione di un nuovo contraddittorio tra le parti, in caso di presentazione di un’istanza di correzione della decisione affetta da “*omissioni o errori materiali o di calcolo*”.

Si ritiene che ciò comporti un ingiustificato ed eccessivo prolungamento dei termini del procedimento. Trattandosi, infatti, di errori che per loro natura possono essere sanati d’ufficio, si ritiene inutile l’instaurazione di un contraddittorio sul punto.

Si propone pertanto di limitare l’attività alla sola comunicazione alle parti, ad opera della segreteria tecnica, dell’avvenuta presentazione dell’istanza di correzione e della sua ammissibilità.

La norma andrebbe così riformulata:

~~*Quando la richiesta di correzione viene dichiarata ammissibile, essa è trasmessa, a cura della segreteria tecnica, alla controparte, la quale può inviare entro*~~

XIII “5. Correzione della decisione e altre richieste delle parti

La parte interessata può, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione, chiederne la correzione nei soli casi in cui essa sia affetta da omissioni o errori materiali o di calcolo.

La richiesta di correzione è inviata alla segreteria tecnica del collegio che ha adottato la decisione.

La richiesta è esaminata in via preliminare dal presidente o da un componente del collegio da lui delegato il quale, se rileva la manifesta insussistenza dei presupposti per la correzione, dichiara la richiesta inammissibile. Negli altri casi, la richiesta viene dichiarata ammissibile e la segreteria tecnica ne dà notizia al richiedente.

Quando la richiesta di correzione viene dichiarata ammissibile, essa è trasmessa, a cura della segreteria tecnica, alla controparte, la quale può inviare entro 30 giorni dalla ricezione le proprie controdeduzioni. La dichiarazione di ammissibilità interrompe il termine eventualmente fissato all’intermediario per l’adempimento alla decisione ai sensi del paragrafo 4. Nel trasmettere alle parti la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di correzione, la segreteria tecnica comunica loro il verificarsi dell’interruzione.

Il collegio si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione. La pronuncia è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti.

Se la pronuncia accoglie la richiesta di correzione, integra la decisione. Qualora la decisione richieda un adempimento da parte dell’intermediario, il collegio fissa il relativo termine, che decorre dalla data della comunicazione della pronuncia.

Eventuali altre richieste o comunicazioni delle parti conseguenti alla decisione vengono sottoposte dalla segreteria tecnica al presidente del collegio; quest’ultimo fornisce indicazioni in ordine alla risposta da indirizzare alle parti oppure sottopone la questione al collegio per le opportune decisioni.”

~~30 giorni dalla ricezione le proprie controdeduzioni. La dichiarazione di ammissibilità interrompe il termine eventualmente fissato all'intermediario per l'adempimento alla decisione ai sensi del paragrafo 4. Nel trasmettere alle parti la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di correzione, la segreteria tecnica comunica loro il verificarsi dell'interruzione.~~"

Infine si suggerisce di aggiungere il paragrafo 6 per disciplinare i casi di contestazione sui criteri di esecuzione della decisione dell'ABF.

"6. Contestazione sull'esecuzione della decisione.

La richiesta del ricorrente avente ad oggetto la contestazione dei criteri di esecuzione della decisione non dà luogo ad un nuovo ricorso.

A tale richiesta si applicano le norme di cui all'ultimo periodo del precedente paragrafo."

SEZIONE VII Disposizioni finali

3. Sospensione dei termini

La norma^{XIV} non chiarisce se la sospensione dei termini nel periodo estivo e natalizio incida anche su quelli stabiliti per l'esecuzione della decisione e quelli assegnati alla parte ricorrente per la regolarizzazione del ricorso.

In caso affermativo la norma potrebbe avere il seguente tenore letterale:

"3. Sospensione dei termini

I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

La sospensione si applica anche ai termini assegnati all'intermediario per l'esecuzione della decisione e a quelli assegnati alla parte ricorrente per l'eventuale regolarizzazione del ricorso".

In caso negativo la norma potrebbe essere così formulata:

3. Sospensione dei termini

I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

La sospensione non si applica ai termini assegnati all'intermediario per l'esecuzione della decisione e a quelli assegnati alla parte ricorrente per l'eventuale regolarizzazione del ricorso".

^{XIV} "3. Sospensione dei termini

I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio"